



IL TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott.ssa Lucia Dall'Armellina;

letta l'istanza ex art. 14 ter legge 3/2012 presentata da [REDACTED] con gli Avv. [REDACTED] e [REDACTED] iscritta al n. [REDACTED] 2017 VG e la relazione dell' [REDACTED] allegata ;

rilevato che l'istante ha identificato tra le cause del sovraindebitamento l'assunzione di una fideiussione in favore della [REDACTED]. (poi fallita) di proprietà del padre , [REDACTED] fino alla concorrenza di euro 480.000,00 a cui ha fatto seguito decreto ingiuntivo emesso anche nei confronti del ricorrente e pignoramento immobiliare e l'essere stato attinto da due avvisi di accertamento per complessivi euro 611.883,72 , divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini ;

rilevato che il controllo giurisdizionale nella procedura di liquidazione del patrimonio oltre che sui profili di ammissibilità riguarda anche quello della meritevolezza e ciò è testimoniato dal fatto che è previsto che la documentazione da allegare debba contenere anche le indicazioni necessarie in ordine alle cause dell'indebitamento e alla diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni ;

rilevato che, con riguardo a tale ultimo profilo, il ricorrente ha assunto una obbligazione fideiussoria per un importo ingente nei confronti di terzi soggetti la cui entità non è all'evidenza congrua rispetto alla propria capacità reddituale e patrimoniale siccome desumibile dalla documentazione in atti ;

rilevato che il ricorrente non ha prodotto copia della fideiussione citata impedendo così al Tribunale un controllo “ sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda “ ;

rilevato altresì che pure gli avvisi di accertamento sono divenuti incontestabili a seguito di mancata impugnazione , senza che il ricorrente abbia dato prova (invero neppure offerta) , dell'impossibilità di venire a conoscenza di tali atti impositivi , limitandosi ad una generica e invero insufficiente difesa (risiedere all'estero all'epoca della notifica degli avvisi di accertamento) ; né dalla documentazione offerta vi è evidenza di interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate al fine di sollecitare provvedimenti di autotutela , possibili ove dimostrata la fondatezza delle proprie ragioni ritenute , in definitiva , che il debitore non ha dato prova di aver impiegato la diligenza necessaria nell'assunzione delle obbligazioni né di aver fatto quanto nelle proprie possibilità per ridurre / contrastare le pretese erariali , vieppù considerato che secondo quanto dedotto dal ricorrente sarebbero state (in parte) infondate;



PQM

dichiara inammissibile la domanda di liquidazione ex art. 14 ter legge 3/2012 proposta da [REDACTED]

[REDACTED]

Si comunichi.

Pordenone, 10 luglio 2017

Il Giudice

Dr.ssa Lucia Dall'Armellina

